



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO

Via Udine, 6 – 25082 Botticino BS - Tel. 030 2693113

CF 80064290176 – CM BSIC872007 - Codice univoco ufficio UFS7Q8

IBAN: IT77A0511654131000000001002 - Codice IPA: istsc_bsic872007

PEO: bsic872007@istruzione.it - PEC: bsic872007@pec.istruzione.it - sito web: <https://icbotticino.edu.it>

**Oggetto: Indicazioni operative e ribadimento obbligo di vigilanza durante la
Ricreazione –**

**Disposizioni aggiuntive per la Delimitazione di Area a Rischio (Scale Esterne) e
Sicurezza nel Giardino – Plesso Scalvini**

A tutto il Personale Docente e ATA del Plesso Scuola Secondaria I grado "Scalvini"

e p.c. Al D.S.G.A.

Premessa sulla Vigilanza Alunni (rif. Circolare del 12 settembre)

Si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutto il personale sui fondamenti normativi e sui principi generali che regolano l'obbligo di vigilanza sugli alunni, come già ampiamente specificato nella Circolare di inizio anno.

L'obbligo della vigilanza, che investe con modalità e ruoli diversi tutto il personale, scaturisce dal quadro legislativo relativo all'organizzazione del sistema scolastico (T.U. D.Lgs n. 297/94; DPR n. 275/99), dalle norme contrattuali (CCNL/07), dal Codice civile (artt. 2047, 2048, c.c.; L. n. 312/80) e, infine, dal Codice penale (artt. 590, 591, c.p.), quando l'omessa vigilanza approda a gravi conseguenze, così come ribadito dalla Legge n. 4 del 15/03/09 e dal D. Lgs n. 150 del 27/10/09. In via principale l'obbligo della vigilanza fa capo al personale docente, ma rientra anche tra gli obblighi spettanti ai collaboratori scolastici. L'insegnante risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni e a terzi, sia nella scuola che all'esterno, qualora sia sotto la sua sorveglianza.

Particolare attenzione va posta agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in tema di *culpa in vigilando*. Numerose pronunce appaiono ormai costanti nello stabilire che la responsabilità del docente non viene chiamata in causa quando si possa dimostrare di aver fatto di tutto affinché il fatto dannoso non avvenisse. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

Firmato digitalmente da NUNZIATA BRUNDO

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere **presente** al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo **imprevedibile, repentino e improvviso**.

Per tali motivi l'obbligo di vigilanza sugli alunni ha la **priorità su qualunque altro obbligo di servizio**; pertanto, in caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio del personale tutto, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta deve ricadere sull'obbligo di vigilanza.

Alla luce di quanto esposto, la sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia: gli alunni **non vanno lasciati mai soli e/o senza la sorveglianza di un adulto**. La struttura di ciascun plesso scolastico presenta diverse possibilità di rischio, per cui è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e/o situazioni rischiose per l'incolumità delle persone. Sarà cura di tutto il personale scolastico controllare l'idoneità degli spazi: qualora si individui un potenziale pericolo, all'esterno o all'interno dell'edificio scolastico, si ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente e prioritariamente al Responsabile di plesso perché vengano attivate misure immediate di protezione o comunque attivarsi per impedire che gli allievi possano infortunarsi. Il Responsabile di plesso provvederà ad attivare le prime misure (inibire l'area, se possibile far rimuovere la fonte di pericolo...) e a contattare la dirigenza.

Disposizioni specifiche per la Vigilanza durante la Ricreazione

Si richiama la massima attenzione sulla fase della ricreazione, momento che, per sua natura, comporta una maggiore dispersione degli allievi e un potenziale aumento dei fattori di rischio negli spazi aperti.

- **Organizzazione per Zone:** L'area del giardino e degli spazi esterni è estesa. Per una copertura efficace, la sorveglianza deve prevedere l'assegnazione di docenti a **zone specifiche di pertinenza** e non solo alla propria classe.
- **Responsabilità Individuale:** Questa organizzazione per zone non diminuisce la responsabilità. Ogni docente assegnato a un'area è tenuto a esercitare una sorveglianza **attenta e costante** nei confronti di *ogni* allievo presente in quel perimetro.
- **Aree a Rischio:** Nelle aree con maggiore potenziale di assembramento o pericolo (es. attrezzature ludiche), è necessaria la **presenza contemporanea di più docenti** in un'ottica di collaborazione rafforzata.

- BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006406 - 09/10/2025 - VI.9 - U**
- **Alunni con Disabilità:** La presenza e l'attenzione dei docenti di sostegno e dei collaboratori scolastici nei confronti degli alunni con disabilità deve essere ancora più **costante e scrupolosa**, assicurando la vicinanza e l'intervento immediato.
 - **Obblighi del Personale ATA:** Anche i Collaboratori Scolastici (Personale ATA) devono concorrere attivamente alla sorveglianza, operando nelle aree di loro pertinenza e segnalando tempestivamente ai docenti o al Responsabile di plesso qualsiasi situazione di pericolo o anomalia.
-

Vigilanza sull'Area Interdetta (Scale Esterne)

Si rende noto che, a seguito di un potenziale pericolo, ***l'area adiacente alle scale esterne è stata interdetta e delimitata con apposito nastro di sicurezza/segnalazione.***

Si dispone che:

1. I docenti assegnati alla vigilanza dell'area limitrofa, e tutto il personale in generale, devono esercitare un'**attenzione specifica e rafforzata** su questo punto.
2. È fatto **assoluto divieto** agli alunni di accedere, superare il nastro di interdizione o anche solo avvicinarsi all'area segnalata.
3. I docenti e il Personale ATA hanno l'obbligo di intervenire **immediatamente** per allontanare qualsiasi alunno tenti di accedere o di sostare in prossimità dell'area interdetta, ribadendo con fermezza la pericolosità dell'accesso.
4. Eventuali manomissioni del nastro di sicurezza o tentativi reiterati di accedere all'area devono essere **segnalati immediatamente** al Responsabile di plesso per l'adozione di misure correttive.

Il rispetto rigoroso di questa disposizione è **fondamentale e non negoziabile** per la tutela dell'incolumità degli studenti.

Si confida nell'immediato e puntuale recepimento delle presenti disposizioni e si ringrazia tutto il personale per la preziosa e fattiva collaborazione in un ambito cruciale per la sicurezza dei nostri alunni.

Cordialmente,

La dirigente scolastica
Prof.ssa Nunziata Brundo

Firmato digitalmente da NUNZIATA BRUNDO

